



# Comunicato stampa

29 gennaio 2010

---

## Scadenza della convenzione di sicurezza sociale con il Kosovo

**A partire dal 1° aprile 2010 la convenzione di sicurezza sociale conclusa a suo tempo con la Jugoslavia non si applicherà più al Kosovo. Ai cittadini di questo Stato saranno quindi concesse nuove prestazioni solo se saranno domiciliati e risiederanno in Svizzera, analogamente a quanto avviene per i cittadini di tutti gli altri Stati con i quali la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale.**

Nel dicembre 2009 il Consiglio federale ha deciso che gli accordi vigenti tra la Svizzera e la Serbia al momento in cui il Kosovo è diventato indipendente non saranno più applicati a quest'ultimo Stato. Nell'ambito della sicurezza sociale questa decisione concerne la convenzione del 1962 conclusa con la Jugoslavia e il relativo accordo amministrativo del 1963. Questi accordi si applicheranno al Kosovo solo fino al 31 marzo 2010, in quanto la convenzione conclusa a suo tempo con la Jugoslavia e applicata provvisoriamente al Kosovo non corrisponde più alle legislazioni vigenti dei due Paesi.

Pertanto, a partire dal 1° aprile 2010, le disposizioni delle assicurazioni sociali valide per i cittadini degli Stati non contraenti si applicheranno anche ai cittadini del Kosovo. Invece delle disposizioni contenute nella convenzione, saranno così applicate le leggi svizzere sulle assicurazioni sociali.

In generale, come per i cittadini di tutti gli altri Stati non contraenti, le prestazioni verranno concesse solo se la persona sarà domiciliata e risiederà in Svizzera. I diritti acquisiti sulla base delle disposizioni della convenzione saranno però mantenuti. Questo significa in particolare che un cittadino del Kosovo che beneficia già di una rendita di vecchiaia o d'invalidità continuerà a riceverla, anche se non sarà domiciliato in Svizzera. Per contro, le nuove rendite di vecchiaia o d'invalidità non verranno versate all'estero. In compenso i contributi AVS versati dai salariati e dai datori di lavoro potranno essere restituiti, su richiesta, al momento della partenza. I

cittadini del Kosovo che lasceranno definitivamente la Svizzera potranno inoltre richiedere il pagamento in contanti della loro prestazione di libero passaggio della previdenza professionale. Analogamente ai cittadini di tutti gli Stati non contraenti, quelli del Kosovo non avranno più diritto agli assegni familiari per i figli non residenti in Svizzera.

## **Ufficio federale delle assicurazioni sociali**

Comunicazione

Informazioni: Comunicazione UFAS  
Tel. 079 707 03 60  
kommunikation@bsv.admin.ch

[www.ufas.admin.ch](http://www.ufas.admin.ch)